



REVISORE UNICO COMUNE DI SPADAFORA

Verbale n. 27 del 10 dicembre 2025

OGGETTO: Parere proposta di delibera C.C. n°36 del 09.12.2025 avente ad oggetto **“Ricognizione annuale delle Società Partecipate dell’Ente al 31.12.2024, ai sensi e per gli effetti dell’art.20, commi 1-3, del Dlgs.175/2016 e ss.mm.ii.”**.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Filippo Spadaro, nominato Revisore dei Conti del Comune di Spadafora (ME) con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 8 febbraio 2024, atteso che in data 10 dicembre 2025 il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria del Comune di Spadafora, inviava a mezzo p.e.c. richiesta per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione n.36 del 09/12/2025 del Sindaco relativa a: **“Ricognizione annuale delle Società Partecipate dell’Ente al 31.12.2024, ai sensi e per gli effetti dell’art.20, commi 1-3, del Dlgs.175/2016 e ss.mm.ii.”**;

Premesso che

- in attuazione al Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica”, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 18 della Legge 07.08.2015 n. 124, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017 n. 1001, le Amministrazioni devono effettuare annualmente entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i “presupposti” che rendono necessario il “piano di razionalizzazione” di cui al punto precedente sono i seguenti:
 - le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie previste all’articolo 4;
 - le società siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;

¹ entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. R.I. n. 147 del 26.06.2017).

- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4 del TUSP;
- il provvedimento con cui viene fatta l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate e l'eventuale "piano di razionalizzazione" devono essere comunicati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
 - nel caso in cui sia necessario adottare il "piano di razionalizzazione", entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, la cui relazione è comunicata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
 - la mancata adozione del provvedimento, dell'eventuale piano di razionalizzazione e della relazione sull'attuazione del piano comporta una sanzione compresa fra 5.000,00 e 500.000,00 euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

Considerato che

- l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'articolo 20 del medesimo Decreto;
- la revisione straordinaria di cui all'articolo 24, ha costituito, per gli Enti Territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ex articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190;
- le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipate, di cui al citato articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, emanate dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie - con deliberazione 19/SEAZAUT/2017/INP hanno chiarito che: "gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata E', quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipate, di cui al citato articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, emanate dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie - con deliberazione 19/SEAZAUT/2017/INP hanno chiarito che: "gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata E', quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (...) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (...). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità";

Atteso che

- ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del Decreto Legislativo 19.08.2016 n. 175 e successive modifiche e integrazioni, il legislatore ha rinviato l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del citato Decreto all'esercizio 20182;
- per le eventuali partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune;

Tenuto conto che

- con la pubblicazione di apposite Linee guida, condivise con la Corte dei Conti, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;
- le linee guida contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP;
- con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017, l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 1143;
- le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

Acquisiti

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;
- le motivazioni ai fini del mantenimento o meno delle stesse;

Preso atto

che l'Ente ha ritenuto congruo mantenere le seguenti partecipazioni:

1. Società ATOME2 SPA in liquidazione - quota di partecipazione detenuta direttamente: 2,2%;

²¹¹ Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

3 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

2. SRR Messina area metropolitana - quota di partecipazione detenuta: 1,08%;
3. A.T.O. Messina 3 in liquidazione: quota di partecipazione detenuta 0,21%;
4. Assemblea Territoriale Idrica Messina (ha sostituito la precedente quale Ambito Ottimale ex lege), quota di partecipazione detenuta 0,799%;
5. A.C.A.V.N. - Azienda consortile ex art. 114 TUEL: quota di partecipazione detenuta: 28,00%;
6. G.A.L PELORITANI "Terre dei miti e della Bellezza": quota di partecipazione detenuta 1%.
7. MESSINACQUE S.P.A. - quota di partecipazione detenuta: 0,408%.
8. ASMEL- quota di partecipazione detenuta : 0,106 %.

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 233-bis "Il Bilancio consolidato" e l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, come integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017, n. 100;
- i principi contabili generali ed applicati e in particolare l'allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*";
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- le Relazioni ex art. 30 del D.Lgs n. 20/2022, redatte dall'Ente;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi - ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato

che il Comune di SPADAFORA :

- ha proceduto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 24 del T.U.S.P. , con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19 ottobre 2017, ad effettuare la ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni ;

- ha riportato nell'allegata relazione tecnica, per ciascuna società partecipata dall'ente, le valutazioni contenenti tutte le analisi necessarie a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate;
- ha confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie e il piano della razionalizzazione delle partecipate;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale,

in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 239 comma 1 lettera a) (attività di collaborazione con il Consiglio comunale) per quanto di propria competenza, il sottoscritto **ha accertato**, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2024, la coerenza operativa del Comune di Spadafora alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016;

invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.
- di comunicare al MEF attraverso l'applicativo Partecipazioni e alla competente Sezione della Corte l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione e la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione.

Messina, lì 10 dicembre 2025

Il Revisore Unico

SPADARO

FILIPPO

10.12.2025

19:36:12

GMT+02:00





Comune di Spadafora

Città Metropolitana di Messina

Area delle Politiche Infrastrutturali e del Territorio

Prot.n. _____ del _____

Alla Sig.ra Jessica Bottaro
Via Nazionale n. 427
98048 - Spadafora (ME)

OGGETTO: Democrazia partecipata anno 2025.

Con riferimento alla proposta progettuale presentata dalla S.S. con prot. n. 16453 del 05.12.2025 la commissione che si è riunita il 10.12.2025 alle ore 12:00, si è così espressa: "Al fine di non escluderne la fattibilità tecnica e giuridica degli interventi e la compatibilità con i settori di intervento si richiede di rimodulare il progetto, escludendo dagli interventi il bagno chimico, comportando tale intervento un onere con carattere ricorrente a carico del comune, e preventivando altri interventi sostitutivi".

Pertanto si invita a voler riformulare la proposta entro gg. 2 dal ricevimento della presente.

In caso di mancato riscontro, entro il suddetto termine, la suddetta proposta sarà esclusa.

Il Responsabile della III^ Area
(Geom. Domenico Sacà)



Comune di Spadafora

Città Metropolitana di Messina

Area delle Politiche Infrastrutturali e del Territorio

Prot.n. _____ del _____

Alla Sig.ra Jessica Bottaro
Via Nazionale n. 427
98048 - Spadafora (ME)

OGGETTO: Democrazia partecipata anno 2025.

Con riferimento alla proposta progettuale presentata dalla S.S. con prot. n. 16453 del 05.12.2025 la commissione che si è riunita il 10.12.2025 alle ore 12:00, si è così espressa: "Al fine di non escluderne la fattibilità tecnica e giuridica degli interventi e la compatibilità con i settori di intervento si richiede di rimodulare il progetto, escludendo dagli interventi il bagno chimico, comportando tale intervento un onere con carattere ricorrente a carico del comune, e preventivando altri interventi sostitutivi".

Pertanto si invita a voler riformulare la proposta entro gg. 2 dal ricevimento della presente.

In caso di mancato riscontro, entro il suddetto termine, la suddetta proposta sarà esclusa.

Il Responsabile della III^ Area
(Geom. Domenico Saccà)